

Febbraio 2002, Anno 2, n. 1

Sommario **NORMATIVE**

## Oggi la formazione è agevolata di Aldo Cocco

---

Formazione e aggiornamento del personale hanno sempre contribuito significativamente allo sviluppo delle attività di impresa; in alcuni casi, poi, la formazione è obbligatoria per legge (responsabile della sicurezza, responsabile tecnico, consulente per la sicurezza e i trasporti merci pericolose, "patentino" ADR ).

L'approvazione del D.L. 383/2001 (legge dei cento giorni) consente alle imprese di ridurre l'imponibile, per i periodi di imposta 2001-2002, di un valore pari al 100% (costo complessivo) degli investimenti fatti per la formazione (legge Tremonti).

La circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001, dell'Agenzia delle Entrate, specifica infatti che l'intero ammontare delle spese sostenute dall'impresa per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente, nonché il costo del personale interno all'impresa stessa eventualmente utilizzato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino ad un massimo del 20% della sua retribuzione per ogni periodo di imposta, sono detraibili dall'imponibile da assoggettare a IRPEG o IRPEF. Le spese che entrano nel computo per il calcolo dell'agevolazione sono relative a : docenti esterni e interni, materiale didattico, trasferte, costo del personale impegnato nei corsi, costi di iscrizione ai corsi, consulenze per la progettazione dei corsi.

### ESEMPIO

Se un'impresa ha sostenuto, nel periodo di imposta 2000-2001, spese per alcune o tutte le voci sopra riportate pari a € 4.000, l'agevolazione consiste nella riduzione dall'imponibile di un onere di € 4.000 (INTERO AMMONTARE DEL COSTO DI FORMAZIONE).

Vogliamo inoltre sottolineare che il costo suddetto (€ 4.000) viene detratto una prima volta come costo dell'esercizio in cui viene effettuato e una seconda volta viene detratto come onere agevolato dall'utile imponibile; in pratica una detrazione complessiva di € 8.000.

Questa agevolazione non opera ai fini IRAP.

Notizie più dettagliate al riguardo le potete ottenere telefonando ai nostri uffici o visitando il sito internet dell'associazione [www.associazioneeaspi.it](http://www.associazioneeaspi.it)